

Codice A1813C

D.D. 25 febbraio 2025, n. 355

R.D. n. 523/1904 Autorizzazione idraulica n. 25-2025 per intervento di "Riqualificazione sponda sinistra con gabbionata rinverdita sul torrente Banna-Bendola in Comune di San Carlo Canavese" nell'ambito del Bando di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi di cui alla D.G.R. n. 20-7733 del 20/11/2023". Richiedente: Comune di San Carlo Canavese



ATTO DD 355/A1813C/2025

DEL 25/02/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 Autorizzazione idraulica n. 25-2025 per intervento di “Riqualificazione sponda sinistra con gabbionata rinverdita sul torrente Banna-Bendola in Comune di San Carlo Canavese” nell’ambito del Bando di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi di cui alla D.G.R. n. 20-7733 del 20/11/2023”. Richiedente: Comune di San Carlo Canavese

In data 20.01.2025 con nota prot. n. 568 (protocollo regionale n. 2266 pari data) il Comune di San Carlo Canavese ha trasmesso richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di un intervento di consolidamento della sponda sinistra del Torrente Banna-Bendola in località La Piè in Comune di San Carlo Canavese. Tali opere, come specificato nella Relazione facente parte del progetto, rientrano nel Bando di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi di cui alla D.G.R. n. 20-7733 del 20/11/2023 per cui il Comune è risultato beneficiario di contributo.

In particolare si prevede il rifacimento di un tratto di gabbionata esistente in sponda sinistra del Torrente Banna-Bendola, che risulta ad oggi in stato di degrado in quanto la maglia nella parte inferiore si è aperta e il materiale lapideo non è più presente.

Il tratto oggetto di intervento è collocato 350 m a valle del ponte in Borgata La piè, in sponda sinistra; ha una lunghezza di circa 50,00 m, e altezza complessiva pari a 2,50 m di cui 1,80 m circa fuori alveo. Sarà così costituita:

- in elevazione n. 3 ordini di gabbioni aventi le seguenti dimensioni (larghezza trasversalmente all'alveo x altezza) e disposti sfalsati di 0,50 m rispetto a quello sottostante per garantire

maggior stabilità dell'opera stessa:

- gabbione superiore: 2 x 0,5 m
- gabbione intermedio: 2 x 0,5 m
- gabbione inferiore (quello a ridosso della fondazione): 2 x 1 m
- in fondazione n.1 gabbione avente dimensioni 2,50 m di larghezza x 0,50 m di altezza.

I gabbioni saranno scatolari in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8 x 10 cm , e saranno riempiti da materiale litoide avente pezzatura non inferiore a 15 cm di diametro, in parte riutilizzando il materiale esistente. Si prevede un rinverdimento effettuato con n.6 talee di salice al metro quadrato, di cui n.3 nella gabbionata superiore e n.3 in quella intermedia.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'Ing. Valeria Sant'Elia del Consorzio Irriguo di II grado delle Valli di Lanzo costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, da Relazione generale, Planimetria d'inquadramento, Planimetria stato di fatto e di progetto, Sezione tipo stato di fatto e progetto, Particolare quotato (sezione e prospetto).

Con nota in data 24/01/2025 prot. 3033 il Settore scrivente ha avviato il procedimento ai sensi della L. 241/90.

Con nota in data 4/02/2025 prot. 6516 è stato altresì richiesto al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006; con successiva nota prot. 27969 del 20/02/2025 (ns. prot. 7605 del 21/02/2025) è pervenuto il parere richiesto da allegarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Comune di San Carlo Canavese ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 4/09/2024.

A seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato l'esecuzione degli interventi sopradescritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre

2004, n. 14";

- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di San Carlo Canavese all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la gabbionata in progetto sia nella terminazione di monte che in quella di valle dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immersata nell'esistente sponda;
3. il piano di appoggio della fondazione della gabbionata dovrà essere posto ad una profondità pari ad almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
4. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente, senza soluzione di continuità;
5. il coronamento della difesa in progetto non dovrà avere quota superiore a quella del piano campagna retrostante;
6. il materiale proveniente dagli scavi in alveo demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; detto materiale dovrà essere adeguatamente compattato; il materiale lapideo derivante dalla demolizione dei gabbioni esistenti, se di idonea pezzatura, dovrà essere utilizzato per il riempimento delle nuove strutture;
7. il materiale derivante dalla demolizione di manufatti esistenti, non riutilizzato per i nuovi gabbioni, dovrà essere allontanato dall'alveo;
8. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
9. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati; in particolare dovranno essere completamente rimosse tutte le opere provvisorie (pista di accesso in alveo, tura);

10. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
11. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
12. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
13. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
14. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
15. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
17. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della LR n°

37/2006 con nota prot. n. 27969 del 20/02/2025, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Arch. Maria Grazia Mennea

Dott. For Flavio Bakovic

**IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)**

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio



Prot. n. (*) /TA4-1

(*) *segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema*

documentale DoQui ACTA

(*I dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC*)

Torino, (*)

Spett.le Regione Piemonte

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.to@regione.piemonte.it

pec: tecnico.regionale.to@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione idraulica (R.D. 523/1904). *“Riqualificazione sponda sinistra con gabbionata rinverdita sul torrente Banna-Bendola in Comune di Carlo C.se” nell’ambito del Bando di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi di cui alla D.G.R. n. 20-7733 del 20/11/2023. Richiesta parere di competenza ai sensi della L.R. 37/2006.*

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 14.02.2025, si rileva che i lavori in argomento constano nel rifacimento della difesa spondale tramite tecniche di ingegneria naturalistica in un tratto del torrente Banna-Bendola in comune di S. Carlo Canavese (TO).

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto sono presenti alcuni degli accorgimenti di cui all’allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell’ecosistema fluviale:

- lavori in alveo non dovranno essere condotti nei mesi di aprile, maggio, giugno (periodo di riproduzione dei ciprinidi), in quanto il tratto di intervento è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Ciprinicola;
- il cantiere dovrà lavorare, per quanto possibile, “a secco” predisponendo idonee opere provvisorie per regimare le acque e allontanarle dall’area di intervento interferita quando questa è interna all’alveo bagnato;
- preventivamente all’accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando



l'apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici); l'istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull'inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;

- nella pulizia della vegetazione infestante qualora fossero presenti specie vegetali alloctone invasive, si prescrive di seguire le procedure di gestione e smaltimento identificate dalle Black list regionali, rinvenibili al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>);
- le riprofilature dell'alveo dovranno essere eseguite in modo da assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno cercando di non interrompere la continuità ecologico funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema fluviale;
- al termine dei lavori si dovrà garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco nonché effettuare il recupero e il ripristino morfologico delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Distinti saluti.

PV/EM

la Dirigente

Dott.ssa Carla Gatti